

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 37 “*Garante regionale dei diritti della persona*”. **Artt. 4 – 6.**

Publicata nel B.U. Veneto 27 dicembre 2013, n. 115.

(...)

Articolo 4 *Ineleggibilità ed incompatibilità.*

1. Sono ineleggibili a Garante:

- a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
- b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;
- c) i sindaci;
- d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di unione montana;
- e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di presidente di regione, di presidente di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale nella prima seduta utile.

7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Articolo 5 Revoca.

1. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 6 Trattamento economico.

1. Al Garante spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di carica di cui all'*articolo 1*, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b)*, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni, nonché il rimborso spese di cui all'*articolo 3*, comma 3 e all'*articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5* e successive modificazioni e secondo le modalità di cui all'*articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5* e successive modificazioni.

(...)